



N. 113 - luglio 2019

AA.SS. 167 e 1293 - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile

I disegni di legge in titolo apportano ambedue modifiche alla legge sul divorzio, intervenendo in particolare, sulla disciplina relativa alla determinazione dell'assegno divorzile.

1. Quadro normativo e giurisprudenziale

Il diritto al mantenimento di uno degli ex coniugi a spese dell'altro può essere sancito dal giudice con la sentenza di divorzio. **L'articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 (legge sul divorzio, come modificata dalla legge 74/1987)** stabilisce che il tribunale dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Tale decisione deve tenere conto di una serie di elementi:

- condizioni dei coniugi;
- ragioni della decisione;
- contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
- reddito di entrambi; durata del matrimonio (alla cui luce vanno valutati i precedenti elementi).

L'accertamento del diritto all'assegno **si articola in due fasi**: la prima, volta ad accertare in astratto il diritto a percepire l'assegno; la seconda, finalizzata alla sua determinazione in concreto.

Fino al 2017 la giurisprudenza, integrando la scarna normativa, ha concordemente affermato (per tutte, Cass. SS.UU. civili, sentenze nn. 11490 e 11492 del 1990) che il **presupposto per concedere l'assegno di mantenimento - l'an debeatur** - fosse costituito dall'**inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio**, senza che fosse necessario provare uno stato di bisogno dell'avente diritto. Quindi, il coniuge richiedente poteva anche essere economicamente autosufficiente, ma se, a seguito del divorzio, vi era un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche godute durante il matrimonio, in linea di massima, queste dovevano essere ripristinate dal giudice.

Sempre secondo la giurisprudenza, una volta stabilito il diritto all'assegno di divorzio, **la misura concreta dell'assegno** – il *quantum debeatur* - doveva essere fissata in base alla **valutazione ponderata e bilaterale dei criteri sopraelencati** (condizioni dei coniugi, ragioni della

decisione, reddito, ecc.) con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Il giudice, purché ne desse sufficiente giustificazione, non era tenuto ad utilizzare tutti i suddetti criteri, anche in relazione alle deduzioni e richieste delle parti, e doveva valutarne in ogni caso l'influenza sulla misura dell'assegno stesso, che poteva anche essere escluso sulla base dell'incidenza negativa di uno o più di essi (così, la citata sentenza n. 11490 del 1990).

Secondo l'interpretazione che la giurisprudenza ha dato alla **valutazione di tali elementi**:

- nell'ambito delle **condizioni dei coniugi** vanno comprese quelle sociali e di salute, l'età, le consuetudini ed il sistema di vita dipendenti dal matrimonio, il contesto sociale ed ambientale in cui si vive (e simili), dal punto di vista della loro influenza sulle capacità economiche e di guadagno di entrambi i coniugi;
- le citate **ragioni della decisione** non appaiono riferite soltanto a quelle indicate dall'art. 3 della legge stessa (come presupposti del divorzio), ma con riguardo ai comportamenti che hanno cagionato la rottura della comunione spirituale e materiale della famiglia. Tale criterio assolve a una funzione risarcitoria e, sotto tale profilo (anch'esso bilaterale, come tutti gli altri), può essere tutelato il coniuge non responsabile, nel senso che, se è obbligato all'assegno, questo può essere diminuito e, se invece è il titolare del diritto all'assegno, la sua misura potrà più agevolmente essere ancorata alla conservazione del tenore di vita anteriore; se la responsabilità del divorzio risale ad entrambi, il criterio resterà inutilizzabile;
- deve essere considerato ogni **contributo fornito da ognuno dei coniugi** alla conduzione della famiglia sotto il profilo delle cure dedicate alla persona dell'altro coniuge, alla casa ed ai figli; il contributo deve essere di grado più elevato se, per ragioni particolari (per esempio, stato di salute) tali cure siano state più intense ed assidue. Tale contributo dovrà essere valutato anche sotto il profilo economico, in quanto rivolto alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, anche se realizzato sotto la forma del lavoro domestico;
- il richiamo fatto dal comma 6 ai soli **redditi** non esclude, ma anzi impone la valutazione delle sostanze, beni ed altre utilità che non danno reddito reale, ma solo figurativo (per es.: la casa di abitazione o la seconda casa), perché, anche ad ammettere il carattere tassativo dell'espressione "redditi", le sostanze ed utilità sopraccennate possono comprendersi nell'ambito delle "condizioni", posto che esse sono quelle sia personali che patrimoniali;
- infine, ma non ultimo, vale il criterio della **durata del matrimonio**, che dovrà permeare la valutazione degli altri elementi ed influirà quindi sotto vari aspetti sulla misura in concreto dell'assegno; a grandi linee - salve situazioni particolari - la durata del matrimonio, quanto più è lunga, tanto più farà conservare all'avente diritto il livello di vita già acquisito durante il matrimonio, mentre lo potrà far perdere una sua breve durata non potendo in tal caso fondarsi una legittima aspettativa di beneficiarne oltre il divorzio.

Tale **costante orientamento** in materia di assegno divorzile è stato **rivoluzionato** dalla sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017 della Cassazione. Con questa pronuncia la Prima Sezione della Cassazione Civile ha infatti **ritenuto superato**, nell'ambito dei mutamenti economico-sociali intervenuti, **il riferimento al diritto a mantenere il tenore di vita goduto**

in costanza di matrimonio (o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio, così la sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990). Si legge nella sentenza n. 11504 che occorre "superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva" perché è "ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. Si deve quindi ritenere - afferma la Cassazione - che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale". La Corte ha ritenuto che con la sentenza di divorzio **"il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale**, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale".

Dunque, secondo la Suprema Corte - **per valutare il diritto (o meno) all'assegno di divorzio** (valutazione basata sul principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi quali persone singole) - **va individuato un "parametro diverso" cioè il "raggiungimento dell'indipendenza economica" del coniuge richiedente**: se si accerta la sua indipendenza economica viene meno il diritto all'assegno.

La Cassazione ha individuato **tre principali indici di valutazione** di tale **indipendenza**:

- il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri *lato sensu* "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente);
- le capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo);
- la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Una volta accertato il diritto all'assegno, il giudice del divorzio deve tenere conto - nella valutazione del *quantum* dell'assegno, informata al principio della "solidarietà economica" nei confronti dell'ex coniuge in quanto "persona" economicamente più debole - di tutti gli elementi indicati dall'art. 5, comma 6, della legge 898/1970 (v. *ante*), al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno.

Nel corso del 2017 e durante i primi mesi del 2018, la Prima Sezione della Cassazione ha più volte **ribadito il proprio orientamento**, riaffermando con forza la necessità di una rigida distinzione fra la fase relativa all'*an* e quella relativa al *quantum* (Cass., 29 agosto 2017, n. 20525; Cass., 9 ottobre 2017, n. 23602; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25327; Cass., 26 gennaio 2018, n. 2042; Cass., 7 febbraio 2018, n. 3015; Cass., 7 febbraio 2018, n. 3016) ma finendo per proporre una **rilettura più flessibile del criterio dell'autosufficienza economica**: la Corte di legittimità ha infatti affermato la necessità di adeguare il parametro dell'autosufficienza alle caratteristiche soggettive del coniuge richiedente l'assegno, alla sua "**specificità individualità**" (Cass., 26 gennaio 2018, n. 2042 e Cass., 26 gennaio 2018), al "**contesto sociale** in cui è inserito" (Cass., 7 febbraio 2018, n. 3015).

Questa **lettura più mite** del criterio dell'autosufficienza economica era stata **anticipata da alcuni giudici di merito** (Corte d'Appello di Milano, sentenza 16 novembre 2017) mentre altra parte della giurisprudenza di merito si era adeguata al nuovo orientamento (Tribunale di Milano, ordinanza 22 maggio e sentenza 5 giugno 2017; Tribunale di Palermo, sentenza 26 giugno

2017; Tribunale di Roma, sentenza 1 agosto 2017) ed altra parte ancora aveva invece espressamente disatteso l'insegnamento della sentenza di legittimità n. 11504/2017 (Tribunale di Udine, 1° giugno 2017; Corte d'Appello di Napoli, sentenza 22 febbraio 2018).

Anche in **dottrina**, se la maggior parte dei commentatori aveva visto con favore il superamento del tenore di vita familiare come criterio indiscriminato per la valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente l'assegno, da più parti si era anche evidenziato come il nuovo orientamento rischiasse di comprimere oltre ogni ragionevolezza i diritti del coniuge che, durante il matrimonio, ha sacrificato le proprie aspirazioni lavorative e professionali per dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alle esigenze della famiglia. Tanto la giurisprudenza quanto la dottrina hanno dunque invocato un intervento delle **Sezioni unite**, giunto con la **sentenza 11 luglio 2018, n. 18287**.

La Cassazione a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto interpretativo vertente sui presupposti di attribuzione dell'assegno divorzile, ha **disatteso il criterio dell'indipendenza economica** proposto dalla Prima Sezione pur condividendo **l'abbandono del criterio tradizionale del tenore di vita matrimoniale**: le SS.UU. hanno infatti affermato che all'**assegno** di divorzio in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi una **funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa**, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970; ciò richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto». La Corte ha precisato anche che «la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi».

Così concludono le Sezioni Unite civili la propria argomentazione: «Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel "**contesto sociale**" del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie Discorde giurisprudenza di merito SS.UU. (2018): assegno di divorzio come misura compensativa e perequativa 3 se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare. Lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa compensativa. [...] L'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a **ristabilire una situazione di equilibrio** che con lo scioglimento del vin-

colo era venuta a mancare. Il nuovo testo dell'art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle **legittime aspettative reddituali** conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. **L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata**, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche **in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare** e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. [...] Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in dottrina».

2. Contenuto dei disegni di legge

2.1. Il disegno di legge n. 1293

Il disegno di legge n. 1293, **di iniziativa dell'on. Morana e già approvato dalla Camera dei deputati**, si compone di **tre articoli**.

In particolare, **l'articolo 1, comma 1**, modifica l'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 relativo al **procedimento contenzioso** di divorzio.

Attualmente tale disposizione prevede, al comma 12, che all'udienza di trattazione davanti al giudice istruttore nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato. Dunque la legge consente che il giudice possa pronunciarsi immediatamente sullo *status* con sentenza non definitiva per poi consentire la prosecuzione del processo per le questioni economiche.

Il disegno di legge, nell'abrogare il comma 12 dell'articolo 4 della legge sul divorzio, integra il comma 8 del medesimo articolo prevedendo che, su richiesta di parte, il presidente si riserva di riferire immediatamente al collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. È confermata la impugnabilità di tale sentenza non definitiva con appello immediato.

L'articolo 2 interviene sull'art. 5 della legge sul divorzio. La disposizione modifica in primo luogo il sesto comma dell'articolo 5. In base al nuovo comma sesto, **con la sentenza di divorzio, il tribunale può disporre** a carico di un coniuge l'obbligo di versare all'altro un assegno che deve essere determinato tenuto conto delle circostanze previste dal settimo comma dell'articolo 5.

Il nuovo settimo comma dell'articolo 5 (introdotto dal comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge) individua gli **elementi da valutare per la determinazione del *quantum*** dell'assegno periodico.

In particolare il tribunale deve tenere conto:

- della **durata** del matrimonio;
- delle **condizioni personali ed economiche** in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio;
- dell'**età** e dello **stato di salute** del soggetto richiedente;
- del **contributo personale ed economico** dato da ciascuno alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune;
- del **patrimonio e del reddito netto** di entrambi (rispetto alla normativa vigente la valutazione della situazione economica non è più circoscritta al solo reddito ma è estesa anche al patrimonio dei coniugi).
- della **ridotta capacità reddituale** dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale;
- dell'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.

Si tratta sostanzialmente di un rafforzamento, mediante il riconoscimento con legge, di specifici elementi di valutazione già operanti in sede giurisprudenziale.

Con il nuovo ottavo comma la proposta di legge introduce un'altra innovazione all'attuale disciplina prevedendo che, ove la **ridotta capacità di produrre reddito** da parte del coniuge richiedente sia **momentanea** ("dovuta a ragioni contingenti o superabili"), il tribunale possa attribuire l'assegno anche solo per un determinato periodo.

Con l'inserimento di un nono comma il disegno di legge afferma che **l'assegno non è dovuto in caso di nuovo matrimonio, nuova unione civile o "stabile convivenza"** del richiedente e precisa che il diritto all'assegno non rivive a seguito della cessazione del nuovo vincolo o del nuovo rapporto di convivenza.

Si ricorda che in base all'art. 1, commi 36 e 37 della legge n. 76 del 2016, che regolamenta oltre alle unioni civili anche le convivenze, si intendono per "conviventi di fatto" «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile»; per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica prevista dagli articoli 4 e 13 del Regolamento anagrafico (DPR 30 maggio 1989, n. 223).

Il **comma 3** dell'articolo 2 del disegno di legge conferma l'applicazione delle nuove disposizioni sull'assegno di divorzio anche allo scioglimento delle unioni civili, già previsto dall'art. 1, comma 25, della legge 76 del 2016. Le modifiche a tale ultima disposizione hanno, infatti, natura di coordinamento con la illustrata novella dell'art. 5 della legge sul divorzio.

L'articolo 3 della proposta di legge contiene la **norma transitoria** in base alla quale i nuovi presupposti e criteri per il riconoscimento dell'assegno di divorzio si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso.

2.2. Gli altri disegni di legge

Il disegno di legge n. 167, di **iniziativa della sen. Unterberger**, si compone di **due articoli**.

Più nel dettaglio **l'articolo 1** interviene sull'articolo 5 della legge sul divorzio.

Il **comma 1** riscrive il sesto comma dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970 prevedendo che, con la sentenza di divorzio, il tribunale può disporre **l'attribuzione di un assegno** allo scopo di compensare, per quanto possibile, la disparità delle condizioni di vita dei coniugi determinato dallo scioglimento del matrimonio (o dalla cessazione dei suoi effetti civili).

Il **comma 2** dell'articolo 1 - inserendo tre ulteriori commi all'articolo 5 della legge del 1970 - interviene sugli elementi di valutazione nella **determinazione dell'assegno** periodico da parte del tribunale. Secondo le nuove disposizioni, in rapporto alla durata del matrimonio, devono essere tenute in debito conto:

- le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio;
- il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune;
- il patrimonio e il reddito di entrambi;
- la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale;
- l'impegno di cura di figli comuni non economicamente indipendenti;
- il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale.

Si prevede inoltre che, ove la ridotta capacità di produrre reddito da parte del coniuge richiedente sia momentanea, il tribunale può attribuire l'assegno solo per un determinato periodo. Ancora, sono disciplinati i casi in cui l'assegno non è dovuto (nuove nozze, unione civile con altra persona, stabile convivenza del richiedente l'assegno), stabilendo altresì che l'obbligo di corresponsione non sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell'unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza.

Il **comma 3** dell'articolo 1 del disegno di legge estende l'applicazione delle nuove disposizioni dell'articolo 5 della legge sull'assegno di divorzio anche agli scioglimenti delle unioni civili, già previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

Infine, il **comma 4** dell'articolo 1 reca ulteriori modifiche al comma 25, comma 1 della legge n. 76, di coordinamento con la novella dell'articolo 5 della legge sul divorzio.

L'articolo 2 prevede che le disposizioni introdotte dal disegno di legge si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili in corso alla data di entrata in vigore della legge.

3. Testo a fronte

Legge 1° dicembre 1970, n. 898 Testo vigente	Legge 1° dicembre 1970, n. 898 Come modificata dal disegno di legge n. 1293	Legge 1° dicembre 1970, n. 898 Come modificata dal disegno di legge n. 167
Art. 4	Art. 4	Art. 4
1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

Legge 1° dicembre 1970, n. 898 Testo vigente	Legge 1° dicembre 1970, n. 898 Come modificata dal disegno di legge n. 1293	Legge 1° dicembre 1970, n. 898 Come modificata dal disegno di legge n. 167
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegati le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.-	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.	8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Su richiesta di parte il presidente si riserva di riferire immediatamente al collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10	<i>Identico al testo vigente</i>

Legge 1° dicembre 1970, n. 898 Testo vigente	Legge 1° dicembre 1970, n. 898 Come modificata dal disegno di legge n. 1293	Legge 1° dicembre 1970, n. 898 Come modificata dal disegno di legge n. 167
9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l'articolo 184 del medesimo codice.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.	Abrogato	<i>Identico al testo vigente</i>
13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

Legge 1° dicembre 1970, n. 898 Testo vigente	Legge 1° dicembre 1970, n. 898 Come modificata dal disegno di legge n. 1293	Legge 1° dicembre 1970, n. 898 Come modificata dal disegno di legge n. 167
disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.		
14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
15. L'appello è deciso in camera di consiglio.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Art. 5	Art. 5	Art. 5
Il Tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all' art. 3 , pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Il Tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con suc-	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

Legge 1° dicembre 1970, n. 898 Testo vigente	Legge 1° dicembre 1970, n. 898 Come modificata dal disegno di legge n. 1293	Legge 1° dicembre 1970, n. 898 Come modificata dal disegno di legge n. 167
cessiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.		
La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 del codice di procedura civile , proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.	Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale può disporre a carico di un coniuge l'obbligo di versare all'altro coniuge un assegno, tenuto conto delle circostanze previste dal settimo comma.	Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale può disporre l'attribuzione di un assegno a favore di un coniuge, destinato a equilibrare, per quanto possibile, la disparità che lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita rispettive dei coniugi.
	Al fine di cui al sesto comma, il tribunale valuta, in rapporto alla durata del matrimonio alla data dell'ordinanza presidenziale emessa ai sensi dell'articolo 708 del codice di procedura civile: le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio; l'età e lo stato di salute del soggetto richiedente; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito netto di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di	Ai fini di cui al sesto comma il Tribunale valuta, in rapporto alla durata del matrimonio: le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli in comune non economicamente indipendenti e il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale.

Legge 1° dicembre 1970, n. 898 Testo vigente	Legge 1° dicembre 1970, n. 898 Come modificata dal disegno di legge n. 1293	Legge 1° dicembre 1970, n. 898 Come modificata dal disegno di legge n. 167
	cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.	
	Tenuto conto di tutte le circostanze indicate nel settimo comma, il tribunale può predeterminare la durata dell'assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili.	Tenuto conto di tutte le circostanze indicate nel settimo comma il Tribunale può predeterminare la durata dell'assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili.
	L'assegno non è dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona o di una stabile convivenza ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, anche non registrata, del richiedente l'assegno. L'obbligo di corresponsione dell'assegno non sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell'unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza	L'assegno non è dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile o di una stabile convivenza del richiedente l'assegno. L'obbligo di corresponsione dell'assegno non sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell'unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza
La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il Tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del Tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve	Abrogato	<i>Identico al testo vigente</i>

Legge 1° dicembre 1970, n. 898 Testo vigente	Legge 1° dicembre 1970, n. 898 Come modificata dal disegno di legge n. 1293	Legge 1° dicembre 1970, n. 898 Come modificata dal disegno di legge n. 167
essere corrisposto, passa a nuove nozze.		
Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

a cura di Carmen Andreuccioli